

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 175 DEL 10.07.2015

OGGETTO:

Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti "G.B. Cignaroli" di Verona e al Conservatorio statale di Musica "E. F. Dall'Abaco" di Verona. Anno Accademico 2015/2016. Approvazione bando.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2015 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2015 – 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017: approvazione"

VISTA la Delibera n. 4 del 27.02.2015 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2014, Programma delle attività per l'anno 2015, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2014 e Programma delle attività per l'anno 2015 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010 con la quale viene approvato un "Aggiornamento del Regolamento per il Servizio Abitativo e del Regolamento per il Servizio Ristorazione";

CONSIDERATO che ai fini delle trattenute inerenti il valore monetario dei servizi erogati, sono applicate le tariffe di cui al Decreto del Direttore n. 169 del 26.06.2015 "Tariffe per il Servizio abitativo e il Servizio ristorazione. Aggiornamento degli importi" e sue eventuali modifiche anche se intervenute successivamente all'adozione del presente decreto;

VISTO il "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2015-2016 (lr 8/1998 art. 37, comma 1)", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 14 maggio 2015;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale determina l'entità delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui al presente provvedimento;

RILEVATO che il sopra citato "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2015-2016 (lr 8/1998 art. 37, comma 1)" assegna alle Università venete la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, mentre riserva agli ESU la gestione delle borse di studio regionali agli iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi di periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, nonché la gestione degli altri servizi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (servizio abitativo, servizio ristorazione, ecc.);

CONSIDERATO che con Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 è stata modificata la Legge Regionale 18.06.1996 n. 15, introducendo, in attuazione dell'art. 3 comma 21 della Legge 28.12.1995 n. 549, la determinazione della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo parametri di reddito e articolata in tre fasce, rideterminate con DGR 783/2015 nei seguenti importi:

- a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 123,00 ad un massimo di euro 142,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 143,00 ad un massimo di euro 162,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 163,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario."

Tutto ciò premesso,

VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 14.05.2015;

VISTA la disponibilità di bilancio in corso;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare per quanto esposto nella parte narrativa, il bando di “Concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio Regionali dell’ ESU di Verona, all’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F. dall’Abaco. Anno Accademico 2015/2016” di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere la pubblicazione del bando a far data dal 15 luglio 2015;
3. di dare atto che le somme necessarie all’attuazione del presente provvedimento sono rese disponibili dal Bilancio di Previsione 2015 per € 50.000 all’UPB 10-1007 “Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti - Spese borse di studio ABA” e per € 26.000 all’UPB 10-1008 “Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti - Spese borse di studio Conservatorio”, dando atto che la registrazione e il conseguente impegno di spesa saranno assunti con il decreto di approvazione delle graduatorie.
4. di nominare responsabile del procedimento il sig. Massimo Bacchetta, Direzione Benefici e Servizi agli studenti.
5. di incaricare le competenti strutture aziendali di ogni procedura conseguente alla attuazione del presente provvedimento;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI
DELL' ESU DI VERONA, ALL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "G.B. CIGNAROLI"
E AL CONSERVATORIO DI MUSICA "E.F.DALL'ABACO" DI VERONA
ANNO ACCADEMICO 2015/2016**

1. PREMESSE

E' bandito il concorso annuale per l'attribuzione delle borse di studio regionali dell'ESU di Verona per l'anno accademico 2015/2016, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014 avente ad oggetto "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2015-2016 (lr 8/1998 art. 37, comma 1)".

Il beneficio è attribuito secondo le modalità di cui al presente bando ed è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2015/2016 all'Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona.

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. L'ESU di Verona si riserva il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche successivamente alla erogazione dei benefici, applicando, anche relativamente ad eventuali sanzioni, la normativa statale vigente e la circolare interpretativa regionale "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. Accertamento di non conformità al vero. Sanzioni", di cui alla nota prot. n. 592867/59.11 del 27/10/2009 della Direzione Regionale Istruzione.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare al presente bando gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona, del Conservatorio di Musica di Verona, regolarmente iscritti:

- a) ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri più un ulteriore semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- d) ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- e) ai corsi attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, più un ulteriore semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Definizioni:

a) in sede:

lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;

b) pendolare:

lo studente che si dichiara tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;

c) fuori sede:

- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
- lo studente straniero, non appartenente all'Unione Europea, indipendentemente dalla sede della residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia, a condizione che ricorrano i medesimi presupposti previsti per lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso di studi.

La definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

L'importo della borsa spettante a ciascun studente è quello riportato all'art. 6 della Dgr n. 783 del 14.05.2015 ed è posto in relazione alla condizione economica e al merito.

Hanno diritto all'importo massimo della borsa gli studenti il cui reddito netto corretto equivalente non superi Euro 13.998,91.

Viene gradualmente ridotta, con il progressivo avvicinarsi al limite di € 20.998,37, sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00, per gli studenti fuori sede e pendolari.

Lo studente che benefici di una borsa d'importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

3. CUMULO BORSE DI STUDIO

In attuazione del comma 8, art. 6 della D.G.R. n. 847 del 15.05.2012, le borse di studio regionali non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità); qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore o risulti contemporaneamente vincitore di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

Nel passaggio da part-time a full-time due anni part-time corrispondono a un anno full-time.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

- a) Gli studenti sono ammessi alla graduatoria se vengono rispettati i limiti minimi di merito e non vengono superati i limiti massimi della condizione economica.
- b) vengono definite, sia per l'Accademia di Belle Arti che per il Conservatorio di Musica, tre graduatorie: una per gli immatricolati UE, una per gli immatricolati ExtraUE e una per gli altri studenti.
- b1) Le borse di studio sono erogate in nome e per conto della Regione Veneto. Per ottenere la borsa, lo studente deve possedere adeguati requisiti di condizioni economiche e di merito.
L'assegnazione avviene in base alla posizione degli studenti nella graduatoria definitiva.
Le risorse complessive, perciò, saranno ripartite in:
20% alle matricole di tutti i corsi e in particolare:
- 97% alle matricole UE e alle matricole extra UE iscritte ai corsi di Laurea specialistica (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studio;
 - 3% (limite massimo), alle matricole extra UE di corsi laurea (triennali) o laurea specialistica.
- 80% agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.
- b2) per gli immatricolati per la prima volta i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica.
- b3) per gli iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie sono definite in ordine decrescente di merito. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche (reddito netto corretto equivalente inferiore).

5. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche richieste per l'attribuzione delle borse di studio regionali sono le seguenti:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero	non superiore a € 20.998,37
ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda del nucleo familiare	non superiore a € 27.560,39

N.B.: per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 20.998,37.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 27.560,39.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M..

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.P.R. n. 445/2000 - D.P.C.M. 09/04/2001), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEEU e la consegna della certificazione ISEEU, sia richiedendola a qualsiasi CAF che compilando direttamente la dichiarazione utilizzando il link presente sul sito web dell'INPS (<https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx>).

ATTENZIONE: è necessario informarsi adeguatamente sulle modalità e i tempi di rilascio della dichiarazione consultando la documentazione presente sul medesimo sopra citato sito web, in particolar modo le FAQ pubblicate da INPS.

6. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, beneficiari della borsa di studio:

- che non conseguono 20 crediti entro il 10.08.2016 non verrà erogata la seconda rata:
- che non conseguono 20 crediti entro il 30.11.2016, sarà definitivamente revocata la borsa di studio e devono pagare all'ESU l'importo relativo al valore del servizio goduto a tariffa intera la ristorazione nell'intero anno accademico.

I requisiti di merito richiesti per l'accesso al presente concorso per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2015	5
3°	80	10/08/2015	12
ulteriore semestre	135	10/08/2015	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS CREDITI
2°	25	10/08/2015	5
3°	80	10/08/2015	12
4°	135	10/08/2015	15
5°	190	10/08/2015	15
6°	245	10/08/2015	15
ulteriore semestre	300	10/08/2015	15

Corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE:

ANNO	CREDITI	TERMINE	BONUS
2°	30	10/08/2015	15
ulteriore semestre	80	10/08/2015	15

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Il richiedente, oltre al possesso dei requisiti di merito, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti.

I crediti previsti dalle tabelle sopra esposte sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli esami sostenuti all'estero dovranno comunque essere omologati dai rispettivi Organi Accademici con la data in cui l'accertamento stesso è avvenuto presso l'Università straniera ed il relativo punteggio verrà rapportato in trentesimi e in crediti. Gli esami per i quali sia prevista un'integrazione non saranno presi in considerazione, qualora l'integrazione sia stata sostenuta dopo il 10.08.2015.

Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti al presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio dell'ESU di Verona devono essere presentate, secondo le modalità di cui al presente bando, a partire dal giorno 15.07.2015 ed **entro le ore 12.00 del 19.10.2015** a pena di esclusione.

8. GRADUATORIE

Le graduatorie per l'attribuzione delle borse di studio regionali degli idonei iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, suddivise in UE, extra UE al primo anno del Corso di Laurea ed extra UE al primo anno del Corso di Laurea Specialistica, sono approvate in ordine crescente, sulla base delle condizioni economiche previste dal presente bando.

La posizione in graduatoria è calcolata mediante un coefficiente assoluto di merito, applicando la formula seguente:

$$\frac{\text{numero crediti studente} - \text{soglia minima}}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Per gli iscritti ai corsi e scuole di dottorato di ricerca senza borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n.224 la graduatoria è ordinata in modo crescente in base al reddito.

La graduatoria per l'attribuzione delle borse di studio regionali è approvata entro il 09/11/2015 con Decreto del Direttore dell'ESU pubblicata sul sito internet aziendale (all'albo pretorio e alla pagina Servizio Abitativo) nonché nelle bacheche all'ingresso dell'ESU, via dell'Artigliere n. 9, Verona. Avverso la graduatoria è possibile ricorrere ai sensi di legge.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione delle borse di studio regionali va presentata accedendo alle procedure informatizzate dello "sportello unico on-line" presente sul sito internet aziendale (<http://www.esu.vr.it>) e secondo le procedure indicate.

10. STUDENTI DISABILI

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti disabili, il nucleo familiare è innalzato:

- di due unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità compresa tra il 66 e l'80%;
- di tre unità nel caso di studenti disabili con percentuale di invalidità superiore all'80%.

Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno. Gli accompagnatori degli studenti portatori di handicap idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.

Agli studenti portatori di handicap con disabilità motoria o visiva, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, esentati ai soli fini della attribuzione del servizio abitativo dal criterio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del corso di studi, è applicata la tariffa ridotta.

Agli studenti portatori d'handicap iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla decadenza dall'attribuzione del posto alloggio e al relativo obbligo del pagamento in caso di mancato raggiungimento dei crediti entro il 10.08.2016 ed entro 30.11.2016.

I requisiti di merito richiesti per l'attribuzione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO, a seconda che il grado di disabilità vada dal 66% al 79% e dall'80% al 100%, sono i seguenti:

Corsi di LAUREA

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2015
3°	64	9	48	7	10/08/2015
primo anno fuori corso	108	12	81	9	10/08/2015
Ulteriore semestre fuori corso	144	12	108	9	10/08/2015

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	TERMINE
2°	20	4	15	3	10/08/2015
3°	64	9	48	7	10/08/2015
4°	108	12	81	9	10/08/2015
5°	152	12	114	9	10/08/2015
6° o primo anno fuori corso	196	12	147	9	10/08/2015
Ulteriore semestre o primo anno fuori corso	240	12	180	9	10/08/2015
Ulteriore semestre fuori corso	288	12	216	9	10/08/2015

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

ANNO	CREDITI Disabilità dal 66% all'80%	BONUS Disabilità dal 66% all'80%	CREDITI Disabilità dall'81% al 100%	BONUS Disabilità Dall'81% al 100%	TERMINE
2°	24	12	18	9	10/08/2015
primo anno fuori corso	64	12	48	9	10/08/2015
Ulteriore semestre fuori corso	96	12	72	9	10/08/2015

In aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti è utilizzabile, in base all'anno di corso frequentato, un BONUS (quarta colonna delle tabelle sopra riportate) una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi, di valore diverso a seconda del momento in cui viene applicato. Nel caso di utilizzo parziale, lo studente potrà utilizzare la parte residuale del bonus negli anni accademici successivi, compresa la laurea specialistica/magistrale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente punto, trovano applicazione le norme generali individuate dal bando.

11. STUDENTI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E REDDITI PERCEPITI ALL'ESTERO

In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del presente testo.

Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 9, lettera c), della DGR 783/2015.

Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 19/02/2013, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6 della DGR 783/2015.

Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4 della DGR 783/2015.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4 della DGR 783/2015.

12. ACCESSO AGLI ATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il sig. Massimo Bacchetta, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile dal sito aziendale (www.esu.vr.it).

13. CONTROLLI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso, sono presentate dallo studente avvalendosi della facoltà di utilizzare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445.

L'ESU di Verona provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti. Nell'espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Chiunque, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

14. INFORMATIVA PER L'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria e degli elenchi degli idonei per l'assegnazione degli alloggi universitari di cui alla legge 390/1991. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l'interessato dall'ESU e possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Verona nonché alla Regione Veneto. I dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla certificazione dello stato di portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della normativa di cui alla LR 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e alle determinazioni regionali in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ESU AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di Verona.

15. INFORMAZIONI

Per ogni informazione inerente al presente bando e per chiarimenti o istruzioni relativi alla procedura di presentazione della domanda, rivolgersi all'Ufficio Gestione Benefici dell'ESU di Verona, telefono 045-8052835, indirizzo e-mail benefici@esu.vr.it.

Normativa di Riferimento

- *Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)";*

- *D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;*
- *DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;*
- *DPCM 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 14.05.2015 avente per oggetto “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2015-2016 (lr 8/1998 art. 37, comma 1)”.*

ESU DI VERONA
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)